

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 1949

(16^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate » (N. 521):

VIGIANI, <i>relatore</i>	Pag. 142
ANGELINI Cesare	142, 143
RUBINACCI	142, 143
LA PIRA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	143

« Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio » (N. 562):

PRESIDENTE	144
DE LUZENBERGER, <i>relatore</i>	144
BIBOLOTTI	144

« Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi » (N. 585):

PRESIDENTE	Pag. 146
FALCK, <i>relatore</i>	144 e <i>passim</i>
ANGELINI Cesare	145
RUBINACCI	1: 5, 146, 147
BIBOLOTTI	146
DE LUZENBERGER	146
LA PIRA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	146
ZANE	147

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bareggi, Bei Adele, Bibolotti, D'Aragona, De Luzenberger, D'Inca, Falck, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Monaldi, Pezzini, Rubinacci, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

Partecipa alla riunione l'onorevole La Pira, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate » (N. 521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo appaltate ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Vigiani.

VIGIANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge recante disposizioni in materia di previdenza per il personale dipendente dalle aziende che gestiscono le imposte di consumo in appalto non ha bisogno di una relazione delucidativa, essendo ben chiara quella che accompagna il progetto stesso. È bene ad ogni modo ricordare che il presente progetto deriva da un accordo sindacale firmato dalle organizzazioni interessate l'11 maggio dello scorso anno e che il Comitato speciale, di cui all'articolo 1 del regolamento per l'amministrazione del Fondo di previdenza, ha poi approvato.

Con il citato accordo le organizzazioni stipulanti hanno riconosciuto l'obbligo contributivo anche su talune voci — come l'indennità di contingenza, quella aziendale ecc. — originariamente non assoggettate a contributo previdenziale perchè ritenute di carattere transitorio. L'accordo ha avuto vigore dal 1° gennaio 1948.

Per il periodo anteriore a tale data il progetto in esame provvede al recupero delle quote dovute dalle gestioni delle imposte di consumo per gli anni 1945, 1946, 1947. Tale recupero presentava notevoli difficoltà per la cessazione di attività da parte di talune aziende, per trapassi da conduzioni dirette ad appalti e viceversa. Non potendosi perciò stabilire con esattezza le quote dovute dalle aziende per il predetto periodo di tempo, si è fatta una media, e della retribuzione e del numero degli assicurati in quel periodo, e si è istituito a carico degli appaltatori delle imposte di consumo un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui l'1,34 per cento destinato al trattamento di pensione gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'1,03 per cento destinato ad alimentare le polizze di assicurazione sulla vita gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il recupero è calcolato in otto anni, ma, per spostamenti e del numero degli assicurati e del volume di retribuzione, questo periodo di tempo può diminuire. Il contributo fa carico esclusivamente alle aziende appaltatrici.

Essendo il progetto di legge volto all'acquisizione al Fondo di previdenza di somme che garantiscano la integrale corresponsione agli aventi diritto del trattamento assicurativo loro spettante, sulla quale necessità tutti i membri della Commissione credo siano d'accordo, propongo l'approvazione del presente disegno di legge.

ANGELINI CESARE. A proposito del riferimento alle cessate gestioni, ricordo che vige un decreto legislativo del 31 gennaio 1947 con il quale si fa obbligo ai comuni che gestiscono direttamente il servizio delle imposte, già dato in appalto, di assumere anche il personale delle aziende appaltatrici, per lo meno per un anno, alle proprie dipendenze. Ora, in questo disegno di legge non si dice se i comuni siano anch'essi obbligati al pagamento del contributo straordinario.

VIGIANI, *relatore*. È stato, questo, uno dei punti che immediatamente hanno fermato la mia attenzione e che mi hanno indotto ad assumere informazioni presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non si può stabilire con esattezza di calcolo quanti siano i casi di trapasso dal sistema dell'appalto alla conduzione diretta da parte dei comuni. Questo, d'altra parte, non interessa, giacchè il contributo straordinario è posto a carico delle aziende che attualmente gestiscono in appalto il servizio delle imposte di consumo.

RUBINACCI. Mi rendo conto perfettamente delle osservazioni fatte dall'onorevole Angelini e condivido la risposta data dal relatore Vigiani. In sostanza, noi ci troviamo di fronte a questa situazione: fino al 1948 dal complesso dei datori di lavoro delle gestioni delle imposte di consumo non sono stati pagati i contributi afferenti ad alcune voci della retribuzione. È intervenuto l'accordo sindacale dell'11 maggio 1948 e in quella sede è stato riconosciuto — ciò che, del resto, risultava dallo stesso Codice civile — che tutte queste voci debbono essere considerate facenti parte della retribuzione e quindi, come tali, colpite dai contributi. Allora che cosa si sarebbe dovuto fare? Vedere, azienda per azienda, lavoratore per lavoratore, quali contributi erano stati pagati e quali no: un procedimento, cioè, evidentemente complicatissimo. Allora si è sostituito

a questo sistema, che sarebbe stato regolare, un criterio forfetario, ponendo a carico di tutte le aziende che dal 1948 in poi si troveranno per otto anni a gestire il servizio delle imposte di consumo il pagamento di un contributo straordinario nell'aliquota del 2,37 per cento.

Quindi, la questione che pone l'onorevole Angelini mi pare che sia superata. Oggi ci troviamo di fronte a qualche cosa che prescinde dai trapassi di conduzione: non vi è più un rapporto individualizzato tra singole aziende e singoli lavoratori, ma è l'intero gruppo delle aziende di consumo che mette il Fondo in condizioni di pagare l'intera misura delle prestazioni ai lavoratori assicurati. Sotto questo punto di vista mi pare che le preoccupazioni dell'onorevole Angelini non abbiano ragione di essere.

ANGELINI CESARE. Mi premeva chiarire questo punto perchè sono anch'io, come forse altri colleghi, assessore di un comune. Il contributo grava perciò unicamente sulle aziende che gestiscono attualmente in appalto il servizio delle imposte di consumo.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho niente da aggiungere alla relazione del senatore Vigiani, specialmente dopo l'esauriente intervento del senatore Rubinacci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è istituito, per la durata di otto anni, un contributo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale predetto, a copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative relative agli anni 1945-1946-1947 degli iscritti al Fondo di previdenza ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Il contributo straordinario predetto è a carico dei datori di lavoro ed è destinato, per l'1,34 per cento, agli scopi previsti dalla lettera a) dell'articolo 22 del citato regolamento e, per l'1,03 per cento, agli scopi previsti dalla lettera b) dello stesso articolo.

Per il pagamento del contributo straordinario si applicano le norme relative al contributo di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti al Fondo di previdenza per gli anni 1945-1946-1947 sia raggiunta prima del decorso di otto anni, potrà essere disposta l'anticipata cessazione del pagamento del contributo straordinario istituito in base al precedente articolo mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Gavina e Bibolotti: « Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio » (N. 562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Gavina e Bibolotti: « Abrogazione del regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 313,

convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio».

Comunico alla Commissione che su questo progetto di legge hanno espresso parere favorevole il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la 5ª Commissione permanente del Senato (finanze e tesoro).

La lettera indirizzata alla Commissione dal Ministero del tesoro è del seguente tenore: « Sono state prese in esame le considerazioni che illustrano il disegno di legge di iniziativa parlamentare indicato in oggetto e, per quanto di sua competenza, questo Ministero manifesta il proprio parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento medesimo ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, è abrogato.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Luzenberger.

DE LUZENBERGER, *relatore*. A me pare che questo sia un atto di giustizia e la prova della fondatezza della proposta sta nell'unanimità con cui essa è stata accolta dai Ministeri competenti e dalla nostra Commissione finanze e tesoro.

L'attuale legislazione crea una ingiusta e pericolosa sperequazione tra il privato che viene a trovarsi vittima di un fatto colposo e il dipendente dello Stato che viene a trovarsi vittima dello stesso fatto colposo. In uno Stato democratico non può essere ammesso che colui che dà la sua opera allo Stato, semplicemente per questo fatto — che non dico debba costituire una ragione di privilegio, ma quanto meno una ragione di uguaglianza — venga a trovarsi in condizioni di inferiorità di fronte al privato il quale può far ricorso al Codice civile e chiedere il risarcimento integrale

dell'anno. Quindi, mi pare che la abrogazione del decreto-legge del 6 febbraio 1936, convertito nella legge 28 maggio 1936, costituisca un atto elementare di giustizia.

BIBOLOTTI. Ringrazio i colleghi dell'unanime consenso con cui mostrano di voler accogliere questo disegno di legge. Si tratta proprio di compiere un atto di giustizia che, del resto, risponde, come ricorderà l'onorevole Rubinacci, ai principi che abbiamo fissati nel progetto di riforma della legislazione previdenziale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi** » (585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Falck.

FALCK, *relatore*. Onorevoli senatori, le motivazioni esposte dal Ministro relatore al disegno di legge per la soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, che presenta oggi un notevole avanzo, e il testo del disegno di legge relativo ci dicono che siamo di fronte ad un atto di liquidazione di gestioni previdenziali di emergenza sorte nel periodo bellico e ormai giunte di fatto alla loro liquidazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adempie quindi a una funzione di normale amministrazione proponendo la liquidazione dello avanzo di un fondo che ha le caratteristiche su accennate.

Entrando nel merito del provvedimento proposto, la soluzione che ci viene suggerita parte dalla constatazione che la consorella Cassa per il trattamento degli impiegati del-

l'industria richiamati alle armi presenta un *deficit*. Pertanto è provvedimento di sana amministrazione che l'avanzo della gestione per gli operai vada innanzi tutto a coprire il disavanzo della gestione impiegati. Dai dati della relazione del Ministro è però facile desumere che l'avanzo della gestione stralcio della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi residuerà in misura notevole, anche dopo aver ricoperto il disavanzo della corrispondente gestione impiegati. Dobbiamo domandarci se non sia il caso fin da ora di disporre sulla destinazione definitiva anche di questo futuro avanzo. Costato che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone di inserire la nomina di un rappresentante del Ministero del tesoro nel Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati. Giustifica nella relazione tale proposta per « l'interesse che l'Amministrazione del tesoro vanta nei confronti di tutte le forme di previdenza sociale riguardanti i lavoratori in dipendenza dei riflessi che i corrispondenti contributi imposti sulle forze produttive hanno sull'andamento generale dell'economia del Paese ». Mi sembra dover commentare tale affermazione nel senso che sia parere del Ministro che il presumibile futuro avanzo abbia destinazione che consenta, pur modestamente, anche in via indiretta, sollievo agli oneri contributivi della categoria produttiva alla quale il contributo fu imposto in precedenza. Questo per un doveroso criterio di giustizia.

Propongo pertanto un emendamento in aggiunta all'articolo 4 nei seguenti termini: « L'avanzo della gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati sarà devoluto a gestioni previdenziali in atto per il settore dell'industria ».

Qualora il Ministro ritenga che l'emendamento da me proposto trovi più opportuna sede nella legge che a suo tempo dovrà essere predisposta per la liquidazione anche della Cassa per il trattamento degli impiegati dell'industria richiamati alle armi, non insisto nell'emendamento stesso, in quanto il Ministro sia con me d'accordo sui concetti che mi hanno ispirato nel proporlo.

È, peraltro, ovvio che la sospensione dell'obbligo del contributo disposta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1404, diventa un provvedimento definitivo e pure decadono i decreti-legge 31 agosto 1945, n. 810 e n. 829, 9 novembre 1945, n. 788; 8 febbraio 1946, n. 50, e il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per le disposizioni che riguardano la Cassa della quale è proposta la soppressione.

ANGELINI CESARE. Pure essendo favorevole alla soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, mi sembra troppo breve il periodo di tre mesi stabilito all'articolo 2 per le richieste di prestazioni e di rimborsi da parte rispettivamente degli operai e dei datori di lavoro.

Inoltre, occorre far presente che tra impiegati e operai vi è una diversità di trattamento, in quanto agli impiegati era concessa la retribuzione normale, mentre gli operai avevano in un primo tempo esclusivamente 14 giornate di retribuzione, alle quali nel 1941 furono aggiunte 25 giornate per la gratifica natalizia. Ora, se vi è un avanzo nella gestione della Cassa degli operai, non mi pare giusto destinare tale avanzo esclusivamente alla gestione della Cassa degli impiegati. Bisognerebbe, per lo meno, che l'avanzo andasse a favore degli operai che maggiormente hanno risentito i danni della guerra. In via subordinata, siccome il disavanzo della Cassa degli impiegati è di circa 500 milioni e siccome la Cassa degli operai dispone ancora di un miliardo e mezzo per lo meno, si potrebbe coprire il *deficit* della Cassa degli impiegati e destinare il miliardo che resta a favore degli operai che ebbero un trattamento molto inferiore a quello avuto dagli impiegati.

RUBINACCI. Mi dichiaro senz'altro d'accordo con la proposta, fatta dal senatore Angelini, di aumentare il termine di tre mesi stabilito dall'articolo 2. Dato il grande numero di operai interessati, si potrebbe fissare un termine di 120 o 180 giorni.

In secondo luogo, trovo molto interessante l'altra osservazione fatta dall'onorevole Angelini. Noi non possiamo ritornare su quello che è stato il sistema attuato per il trattamento ai richiamati alle armi durante la guerra, trattamento che, valutandolo oggi, *a posteriori*,

possiamo senz'altro definire come un trattamento che ha dato luogo ad una notevolissima sperequazione. Noi ci auguriamo che di classi richiamate alle armi non ce ne debbano essere mai più e quindi non facciamo nemmeno voti perchè in altre occasioni si provveda diversamente; anzi, esprimiamo il voto fervido che di questa materia il legislatore non abbia mai più ad occuparsi. Considerando poi le proposte dell'onorevole Angelini, dobbiamo tener conto del fatto che effettivamente qui si tratta di gestione mutualistica, cioè di una redistribuzione, in un certo senso, di una parte di salario che sarebbe spettato ai lavoratori attraverso i contributi che pagano i datori di lavoro per assicurare quei determinati trattamenti. Ora, dato che i contribuenti sono stati gli stessi, effettivamente mi pare che si possa giungere alla conclusione di coprire con il supero della Cassa degli operai il *deficit* della Cassa degli impiegati. In questa materia si va avanti attraverso aliquote che sono stabilite in via presuntiva, attraverso un certo calcolo più o meno forfetario; è facile peccare perciò in eccesso o in difetto. Abbiamo avuto che per gli operai si è peccato in eccesso e per gli impiegati in difetto. Sono però d'accordo con l'onorevole Angelini nel senso che il supero, dopo saldato anche il *deficit* della Cassa degli impiegati, abbia senz'altro una destinazione sin da questo momento, senza rimandare la questione. A questo proposito, vorrei ricordare ancora una volta la situazione veramente triste e difficile dei pensionati della Previdenza sociale. Ultimamente abbiamo concesso quelle famose indennità supplementari; sappiamo che difficoltà ci sono per gli ulteriori aumenti, proporrei perciò che questa somma di circa un miliardo fosse destinata ai pensionati della Previdenza sociale versandola al Fondo della solidarietà sociale, istituito con la legge del 1947. Si può dire che le pensioni della Previdenza sociale abbracciano un po' tutti i lavoratori e non soltanto i lavoratori dell'industria, e questo forse è vero; però vorrei ricordare, per esempio, che le pensioni che si danno ai lavoratori agricoli sono in tutto 140 mila di fronte a un milione e 400 mila pensioni complessivamente erogate. Comunque, si potrà poi, in altra sede, vedere sino a che punto l'agricoltura potrà essere eventualmente chiamata ad

un piccolo ulteriore sacrificio. Quindi, mi sembra che dobbiamo cogliere quest'occasione per sottolineare ancora una volta la premura e la sollecitudine della nostra Commissione nei confronti dei pensionati della Previdenza sociale, che costituiscono la categoria più misera per la svalutazione della moneta e per la polverizzazione dei fondi di capitalizzazione che erano stati istituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si tratta di un atto che verrebbe a segnare un altro piccolo passo sulla via della giustizia che deve essere resa ai pensionati.

BIBOLOTTI. Mi associo alle proposte formulate dall'onorevole Angelini e dall'onorevole Rubinacci per le stesse ragioni che essi hanno esposte.

FALCK, *relatore*. Desidero manifestare ai colleghi il dubbio che mi è sorto sulla giuridicità dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Non mi pare che dal punto di vista giuridico ci siano difficoltà in proposito.

DE LUZENBERGER. Questa che noi facciamo si potrebbe chiamare, per usare una definizione giuridica, una donazione con un onere.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dal punto di vista giuridico nulla si oppone a che si stabilisca che l'avanzo della gestione della soppressa Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi sia destinato, per una parte, alla Cassa impiegati e, per l'altra parte, se si accetta la modifica proposta dall'onorevole Rubinacci, al Fondo di solidarietà sociale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono abrogati i contratti collettivi di lavoro stipulati in data 15 giugno 1940 fra la cessata Confederazione degli industriali e le cessate Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori del commercio e dei lavoratori dell'agricoltura concernenti il trattamento de-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. sod.)

16ª RIUNIONE (21 ottobre 1949)

gli operai dipendenti da aziende industriali richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale e la istituzione della « Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi » nonché i contratti collettivi di lavoro stipulati fra le stesse Confederazioni in data 15 gennaio 1941 per la corresponsione della gratifica natalizia agli operai medesimi e tutte le altre norme integrative o modificative dei contratti predetti.

(È approvato).

Art. 2.

Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti dovranno essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli adempimenti previsti dal precedente comma continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni indicate nell'articolo 1.

FALCK, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 2, suggerisco, raccogliendo le proposte degli altri colleghi, che il termine di tre mesi venga portato a sei mesi. Osservo però che un prolungamento ulteriore sarebbe, secondo me, da scartarsi, tanto più che qui c'è, vorrei dire, un'insidia. Qui si parla di abrogazione di contratti collettivi. I contratti collettivi non hanno, per sé, valore di legge ed eventualmente, quando si abrogasse il contratto collettivo, i due contraenti avrebbero diritto di intervenire loro in sede legale.

ZANE. Ma i contratti collettivi hanno valore giuridico.

RUBINACCI. Vorrei ricordare che con una legge del novembre 1944, con cui sono state sciolte le organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, si è stabilita all'articolo 43 una disposizione che dice che tutti i contratti collettivi stipulati anteriormente (e questi contratti erano stati stipulati anteriormente) conservano la piena validità giuridica fino a che essi siano sostituiti. Allora possiamo oggi

legittimamente affermare che un determinato contratto, valido fino ad oggi, non lo è più per l'avvenire perchè già la legge è intervenuta in questa materia.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal relatore di sostituire, al primo comma, alle parole « entro tre mesi » le altre « entro sei mesi ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione stralcio della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, che è amministrata dagli organi della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati - sezione della industria.

(È approvato).

Segue l'articolo 4. Pongo in votazione il primo comma:

Art. 4.

Il bilancio di chiusura della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi sarà approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli organi di cui all'articolo 3, e sarà ratificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma:

Con lo stesso decreto sarà devoluto l'avanzo di gestione alla gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

16ª RIUNIONE (21 ottobre 1949)

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e modificato dal senatore Rubinacci, così formulato:

«L'avanzo della gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati sarà devoluto al Fondo di solidarietà sociale istituito col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 4 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

È chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo

alle armi degli impiegati privati, di cui all'articolo 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, un rappresentante del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,35.